La grande riforma delle finanze locali del 1930

Il documento che qui proponiamo all'attenzione dei Lettori è un articolo comparso su "La Stampa" del 23 marzo 1930 che presentava le ragioni e la natura della riforma del sistema tributario concernente in particolare l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi comunali e l'introduzione delle tasse al consumo. Si trattò di un provvedimento di vasta portata destinato ad incidere profondamente nella vita economica e sociale italiana, che al contrario di oggi fu delineato e messo in atto con sorprendente rapidità (perché non in democrazia). Alla luce di quanto esposto, questo documento degli anni Trenta appare di una sconcertante attualità e si presta a molteplici riflessioni sugli effettivi e dubbi "progressi" compiuti dall'Italia nella complessa e spinosa materia dell'amministrazione finanziaria dello stato con la politica e i politici di oggi, dall'entrata nella Comunità Europea. Mentre i comuni dopo l'accentramento a Roma delle risorse finanziarie regionali e comunali (31 marzo 2013), sono ridotti a comportarsi come gli "sgherri" di Nottingham verso i poveri cittadini.

Roberto Chiaramonte

Come avviene l'abolizione del dazio. L'imposta sul consumo del vino, delle carni, del gas-luce, dell'energia elettrica, dei materiali da costruzione. L'aiuto statale ai Comuni

La relazione al Re

Roma, 22 notte.

Ecco il testo della relazione di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, e di S. E. il Ministro delle Finanze a S. M. il Re sul Decreto Legge recante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo:

«Sire – È fermo intendimento del Vostro Governo di addivenire entro breve termine ad un generale riordinamento del sistema tributario degli enti locali, problema vasto e complesso, che da oltre un cinquantennio affatica scienziati, uomini politici e amministratori. Gli studi all'uopo affidati ad una speciale Commissione sono a buon punto, e saranno presto portati alla pubblica discussione: frattanto si ritiene di non dover differire una riforma di carattere urgente, la cui attuazione non consente ulteriori indugi.

Un ordinamento complicato e vessatorio

«Intendiamo riferirci alla vessata questione dei dazi interni di consumo che nei bilanci comunali tengono il primo posto per rendimento finanziario, tributo in ogni tempo discusso ed avversato e non accetto alle popolazioni. I dazi interni di consumo, istituiti per indero-

l

gabili necessità della finanza comunale, nei primi anni dell'unificazione, ma limitati allora a pochi generi, si sono di mano in mano moltiplicati fino a raggiungere le centinaia di voci che adesso ingombrano le tariffe dei maggiori Comuni e le fanno quasi gareggiare per mole con la tariffa doganale dello Stato; col crescere dei bisogni, i dazi apparvero come un comodo mezzo per ripianare le deficienze dei bilanci comunali, e per raggiungere lo scopo, dovettero colpire generi di largo consumo. A questo processo di espansione diede impulso anche la illusione che i dazi dovessero riuscire inavvertiti perché conglobati nei prezzi; illusione dannosa, che è non ultima causa di disagio economico e delle difficoltà che si incontrano per adeguare i prezzi al minuto a quelli all'ingrosso. Un ordinamento complicato e vessatorio la cui cognizione è ardua per coloro stessi che devono applicarlo; alte spese di esazione, metodi di riscossione irritanti e tormentosi nei Comuni chiusi, ingiusti a danno di chi meno può spendere nei Comuni aperti, stante l'assurda fissazione dei limiti di minuta vendita: queste sono le principali caratteristiche, in antitesi coi più sani principii tributari, di un balzello che a ragione è stato ripudiato da quasi tutti gli Stati civili.

«A questi difetti altri se ne aggiungono: i dazi rincarano il costo della vita nei Comuni chiusi, feriscono la libertà del commercio, inceppano l'attività industriale e talvolta si convertono in strumento di illegittima protezione delle industrie locali; ostacolano il movimento delle persone e delle cose in contraddizione a tutta la politica economica moderna, soffocano le città e ne impediscono lo sviluppo edilizio. Malgrado tutto ciò, il regime daziario è stato per lunga serie di anni protetto da una presunzione di intangibilità, che copriva timidezza o pigrizia; ma ormai tutti sono decisamente favorevoli alla riforma, che gli studi compiuti fanno apparire matura e di pronta realizzazione. Il Vostro Governo ha affrontato risolutamente il problema e, giovandosi degli accurati accertamenti e delle prudenti previsioni della Commissione, ha avvisato ai cespiti da sostituire agli attuali dazi, in guisa da non compromettere le condizioni finanziarie degli enti locali.

«A tale proposito l'esempio degli Stati esteri, che ci hanno preceduto nella riforma, ammonisce che non è opportuno sostituire il tributo daziario esclusivamente con imposte reali e personali. Tale metodo si poté seguire felicemente solo in Inghilterra, Sassonia ed in alcuni Cantoni della Svizzera, per le condizioni particolari di quei paesi; invece a Londra, che lo stesso metodo aveva adottato, si dovette dopo breve tempo riammettere i Comuni a partecipare nuovamente alle imposte indirette sui consumi. Il Belgio attuò la riforma inasprendo la tassazione indiretta sui consumi; la stessa legislazione prussiana, con la celebrata riforma del 1801, dopo d'aver assiso la finanza locale sulle imposte reali e personali, dovette con successiva legge del 1893 fare un passo indietro e permettere agli enti locali una limitata tassazione dei consumi.

«Nel nostro Paese, a parte la giustizia di tale metodo di sostituzione, manca in modo assoluto la possibilità di adottarla, sia per il minore accertamento della ricchezza e per la più limitata massa di redditi tassabili, sia per l'elevata pressione già impressa ai tributi. Il dazio, secondo le più recenti statistiche, fornisce un provento così cospicuo (oltre due miliardi di lire) che è vano di voler ricercare completamente nei tributi diretti e personali anche se le aliquote di tassazione fossero spinte a cifre altissime. Del resto, come si è accennato più sopra, tutti gli ordinamenti moderni degli enti locali, per quanto fondati prevalentemente sulle forme di contribuzioni dirette, lasciano una parte, per quanto minore, a quelle indirette e partico-

larmente a quelle sui consumi, che funzionano così da correttivo delle prime; delle quali sono il giusto complemento. E ciò per un doppio ordine di considerazioni; anzitutto perché le esigenze di bilanci dei grandi Comuni sono vastissime, onde si rende estremamente difficile di ricercare tutto il fabbisogno dell'entrata in una sola forma di contribuzione; secondariamente perché i tributi prelevati su consumi costituiscono l'unico mezzo certo migliore, per fare contribuire alle pubbliche gravezze la grande massa dei piccoli redditi, che sfuggono ai tributi diretti e che non conviene ricercare con tale forma di imposizione. Prima di passare dalle costose barriere interne ad un sistema di imposte reali e personali è pertanto necessario di sostare in uno stadio intermedio, in cui ai tributi sui consumi sia affidata ancora una funzione di discreta importanza, non più prevalente, rinunziando ad ogni imposizione sui generi di prima necessità e su quelli che sono fonte di ricchezza per essere materie prime indispensabili alle arti ed alle industrie e trasformando opportunamente taluni dazi a larga base in altre imposte di consumo di carattere generale, delle quali sia possibile l'applicazione con metodi facili e meno vessatori.

I generi che rimangono gravati

«Guidati da tali intendimenti propendiamo di abolire tutti i dazi, fatta eccezione per alcuni ai quali intendiamo sostituire una vera e propria imposta di consumo, e precisamente: le bevande vinose ed alcooliche, la birra, le acque minerali da tavola e quelle gassose, le carni, i materiali da costruzione, il gas luce e l'energia elettrica; la riscossione di tale imposte non avverrà più attraverso le cinte, che rimangono soppresse insieme coi dazi, ma con altri metodi da applicarsi uniformemente in tutti i comuni del Regno, cessando l'attuale distinzione tra comuni chiusi e comuni aperti.

«Per le carni, i materiali da costruzione, il gas luce e l'energia elettrica manteniamo le norme di riscossione attualmente in vigore, e che sono state applicate sin qui con ottimo risultato. Per le bevande introduciamo nuove forme di riscossione, che permettano di colpire tutti i consumi, meno quello del produttore e della di lui famiglia, e quindi di allargare notevolmente la schiera dei contribuenti, diversamente da quanto succede negli attuali comuni aperti, nei quali, come è noto, è colpita solamente la vendita al minuto delle bevande, con ingiusto esonero delle classi agiate che possono fare i loro acquisti in quantità all'ingrosso.

Il vino fulcro della riforma

«Fulcro della riforma è la tassazione del vino, genere di carattere voluttuario e di larghissimo consumo. Il vino è colpito, come attualmente, presso il produttore per le quantità vendute direttamente nel luogo di produzione ai privati consumatori; viene inoltre tassato presso i commercianti al minuto ed all'ingrosso per i quantitativi acquistati dal produttore e che passano al consumo attraverso cotesti intermediari. Per questi ultimi quantitativi, l'imposta si trasferisce e fa carico ai commercianti predetti: il commerciante al minuto paga l'imposta all'introduzione del vino nei locali di esercizio, come accade già presentemente sul vino venduto o consumato in proprio, salvo facoltà di liberarsi da ogni vincolo col pagamento immediato. Per il vino che passa al consumo in comuni diversi da quello di produzione, l'imposta è dovuta dall'acquirente privato che lo destina al consumo proprio; negli altri casi è posta a carico dei commercianti al minuto o all'ingrosso, nei tempi e modo sopra indicati. «Trattasi di una vera e propria imposta sul consumo diversa dall'imposta abolita recente-

3

mente, che colpiva la produzione e rendeva il produttore responsabile del pagamento; diverse altresì dalla tassa di circolazione sul sistema vigente in Francia, che sottopone a vincolo il movimento del vino.

«La produzione del vino rimane perfettamente libera, gli agenti della amministrazione non devono entrare nelle cantine né al tempo della vinificazione, né dopo, l'imposta viene soddisfatta al momento in cui il vino entra in consumo ed in taluni casi anche dopo tale momento (commercianti all'ingrosso); nessun nuovo vincolo si impone al produttore, nessuna gravosa formalità al commercio del vino, il quale potrà circolare liberamente, salvo la facoltà negli agenti dell'amministrazione di vigilare il vino che dai luoghi di produzione per le vie ordinarie si dirige ai centri di consumo, allo scopo di impedire le indebite evasioni e di ottenere che il destinatario, chiunque esso sia (privato consumatore e commerciante) compia il proprio dovere di assolvere la imposta secondo le modalità per ciascun caso particolarmente prescritte.

«Ad imprimere sempre più il carattere di imposta sul consumo, sono ammessi i trapassi del vino tra produttori e commercianti all'ingrosso; è consentito altresì al commerciante al minuto di tenere il vino in deposito ad imposta sospesa, di passarlo ad altro deposito, o ad altro esercizio dello stesso comune, ed infine di ottenere la restituzione della imposta per il vino trasportato ad un esercizio di altro comune. Il vino è tassato con aliquote diverse secondo l'importanza dei Comuni; non è stato possibile adottare un'aliquota unica, perché diverse sono le necessità finanziarie dei Comuni alle quali occorre provvedere. Del pari non è stato possibile abbassare l'aliquota già in vigore per il dazio consumo, dovendo il vino nella prima attuazione della presente riforma fornire ai Comuni un grosso provento. Ciò potrà farsi, in seguito, allorché avrà ricevuto piena attuazione non solo la presente riforma ma anche il piano delle più larghe provvidenze che saranno adottate per la definitiva sistemazione dei bilanci comunali.

«Viene intanto conservata, con opportune cautele, intese a impedire abusi e indebite evasioni, l'esenzione concessa all'uva da tavola ed a quella destinata di riscossione, e con l'aumento apportato alle tariffe delle altre bevande, può fondatamente ritenersi che i comuni aperti potranno fronteggiare adeguatamente la perdita derivante dall'abolizione dei dazi. La perdita rilevante si verificherà invece nei bilanci dei comuni chiusi, ai quali, come è noto, il dazio fornisce proventi di notevole entità. Per un principio ideale di giustizia, sarebbe desiderabile che ciascun comune provvedesse alla riforma con mezzi propri; ma, come si vedrà in seguito, tale principio urta contro la realtà delle cose la quale si presenta ben diversamente, con esigenze imperiose che non si possono trascurare.

«In ossequio all'enunciato principio si prescrive bensì ai comuni chiusi di applicare in pieno, fino al limite massimo, e talvolta anche oltre il limite stesso, la nuova imposta di consumo; ma poiché è da prevedere che in taluni casi, particolarmente per i comuni di maggiore importanza, tale provento non sarà sufficiente a pareggiare il bilancio, si impone l'adozione di altri provvedimenti. A tale riguardo si deve osservare che nelle attuali condizioni finanziarie dei comuni non sempre è dato di ritrovare adeguate risorse nel rimaneggiamento dei cespiti di entrata e nella revisione delle spese. Pertanto, in tale situazione di cose, sino a quando non sia possibile regolare diversamente e in modo più organico la questione, appare dimostrata la necessità di apprestare ai comuni che si tro-

vino nelle succitate condizioni di spareggio nel bilancio, un concorso eccezionale, che per considerazione di solidarietà nazionale pienamente giustificata dalle elevate finalità che ispirano la riforma, non può essere dato che dallo Stato, che riassume in sé tutti gli interessi della Nazione.

Il concorso governativo

«Per ragioni di logica dipendente dalla affinità delle materie, tale concorso è stato concretato nella cessione a favore dei comuni chiusi del provento dell'addizionale imposta per conto dello Stato sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, a termini dei decreti 13 febbraio 1925, N. 117, 6 maggio 1926. N. 769, e 24 settembre 1928, N. 2-112. Né varrebbe obbiettare che in tal modo i consumatori di bevande vinose nei comuni aperti saranno chiamati a concorrere all'onere dell'abolizione delle cinte daziarie dei comuni chiusi, poiché a prescindere dalla transitorietà, presupposta ancor che non dichiarata, del sistema della integrazione, non è da porre in dubbio che all'imposta governativa, qual è e deve rimanere l'abolizione anzidetta, è lecito dare quella destinazione indipendente dai luoghi ove si riscuote, che sia ritenuta più conveniente agli scopi generali; e nel caso in esame, l'abbattimento delle barriere risponde ad un alto interesse nazionale.

«Il concorso governativo, posto a disposizione dei comuni, sotto la forma di un fondo di integrazione costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, e da distribuirsi secondo le proposte della Commissione centrale per la finanza locale, è di 375 milioni di lire, esso potrà elevarsi a cifra anche maggiore, con la diligente ed oculata riscossione da parte dei comuni. Le imposte di consumo che si lasciano ai comuni, se saranno da questi convenientemente applicate, possono da sole fornire un reddito assai rilevante; pertanto è da ritenere che col concorso governativo i comuni saranno generalmente posti in grado di far fronte a tutta la perdita derivante dall'abolizione dei dazi e delle cinte. Nei pochi casi in cui tale ipotesi non dovesse verificarsi, poiché la condizione e le esigenze del bilancio statale non consentono di concedere ulteriori erogazioni, oltre quelle sopra ricordate, dovranno i comuni provvedere alla rimanente perdita anzitutto con una rigorosa revisione delle spese, falcidiando dove sia possibile e rinviando a tempi più propizi l'assunzione di nuovi impegni; secondariamente, ove occorra, con un conveniente rimaneggiamento degli altri cespiti di entrata.

«La soppressione delle cinte rappresenta un beneficio di carattere generale: è quindi giusto che tutte le classi dei contribuenti siano chiamate, in caso di necessità, a concorrere alle maggiori gravezze che si rendono indispensabili per coprire le conseguenze finanziarie derivanti dal provvedimento. In ogni modo, qualora se ne manifestasse la necessità, ulteriori provvidenze potranno essere applicate in occasione del generale riordinamento della finanza locale, che intendiamo portare a compimento entro breve termine. Opportune disposizioni del decreto in esame regolano il trapasso dall'attuale al nuovo regime nei riguardi dei contribuenti e dell'amministrazione; altre norme disciplinano convenientemente le condizioni degli appaltatori e del personale.

«Si provvede infine a riorganizzare la Commissione centrale per la finanza locale, in relazione anche alle attribuzioni che essa dovrà avere nel progetto di riordinamento dei tributi comunali e provinciali, in cui la presente riforma dovrà compendiarsi.

5

Tre anni di studi

«Sire, queste sono le linee fondamentali della riforma che ci onoriamo di sottoporre all'ambita approvazione di Vostra Maestà. Tale riforma, come tutte quelle adottate dal Governo fascista, è stata studiata ed elaborata durante un triennio, dal primo annuncio ad oggi. Non c'è quindi nessuna improvvisazione o precipitazione, quantunque l'argomento sia stato ormai trattato ed esaurito nelle pubblicazioni di una letteratura imponente, che va dagli inizi del Regno sino alle epoche più immediatamente recenti. Da essa sono da attendersi notevoli benefici per la pubblica economia e per i cittadini. Si fanno cadere le superabili e superate barriere fiscali, residuo politico economico di altri secoli, ben lontani, e si consacra il principio dell'unità nazionale anche in questo terreno. Togliendo ogni ostacolo alla libera circolazione delle persone, delle cose e dei mezzi di trasporto si stabiliscono condizioni favorevoli allo sviluppo della ricchezza nazionale; si esonerano da tributo molti generi di generale consumo; si affranca la quasi totalità dei prodotti dell'agricoltura ed una lunga serie di oggetti e di articoli che servono all'esercizio delle arti e delle industrie: l'agricoltura e l'industria, nella conseguita maggiore libertà di movimento dei loro prodotti, troveranno impulso a un'intensa efficienza ed a più larga espansione, con generale vantaggio del popolo italiano.

Firmato: Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno: Mussolini; il Ministro per le Finanze: Mosconi». "La Stampa", 23 marzo 1930



La testata de "La Stampa" del 23 marzo 1930.